

Bruxelles, 3 ottobre 2016
(OR. en)

12726/16

Fascicoli interistituzionali:
2016/0132 (COD)
2016/0131 (COD)

**ASILE 40
EURODAC 10
ENFOPOL 312
CODEC 1351**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	8765/1/16 ASILE 13 EURODAC 3 ENFOPOL 132 CODEC 630
Oggetto:	<ul style="list-style-type: none">– Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide] , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 <p>= Dibattito orientativo</p>

REGOLAMENTO EURODAC

1. Il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione del regolamento Eurodac¹. La proposta include le modifiche necessarie ad adattare e rafforzare il sistema Eurodac in conformità alle nuove norme di Dublino e ad ampliarne la portata al fine di contribuire alla risposta alla migrazione irregolare e facilitare i rimpatri.

¹ Doc. 8765/1/16 REV 1.

2. Alle riunioni del 26 maggio, 14 giugno e 14 luglio il Gruppo "Asilo" ha esaminato nei dettagli la proposta nonché i suggerimenti di compromesso della presidenza che rispecchiavano i commenti espressi. Sebbene molte delegazioni mantengano riserve d'esame, è stato espresso un ampio sostegno per gli obiettivi della proposta di ampliare la portata del regolamento prevedendo la possibilità per gli Stati membri di conservare e consultare dati appartenenti a persone che non sono richiedenti protezione internazionale di modo che possano essere identificate a fini di rimpatrio e riammissione.
3. Tra le questioni che necessitano di ulteriori analisi e orientamenti figurano le condizioni relative all'accesso all'Eurodac da parte delle autorità di contrasto.

Il regolamento Eurodac del 2013 ha introdotto l'accesso alla banca dati da parte delle autorità di contrasto a fini di prevenzione, accertamento e indagine sul terrorismo e altri reati gravi. I dati dell'Eurodac sono a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

Sebbene la proposta non modifichi le disposizioni relative all'accesso a fini di contrasto, il considerando 14 fa riferimento al lavoro del gruppo di esperti sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, istituito sulla base della comunicazione della Commissione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"², che dovrebbe, tra l'altro, esaminare l'eventuale necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso all'Eurodac a fini di contrasto. Si è anche richiamata l'attenzione sulla tabella di marcia³ che contiene azioni per rafforzare la gestione e lo scambio di informazioni nel settore GAI.

Nel corso delle analisi svolte finora, tra cui alla riunione dello CSIFA del 13 settembre⁴, è emerso con chiarezza che molti Stati membri sono favorevoli a un accesso semplificato e più ampio all'Eurodac da parte delle autorità di contrasto, affinché i dati possano essere usati nel modo più efficiente a fini di prevenzione del terrorismo e delle altre minacce alla sicurezza correlate. Si ritiene che l'accesso sulla base delle norme attuali sia complicato e l'elenco delle autorità autorizzate ad avere accesso troppo restrittivo.

² Doc. 7644/16.

³ Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni" (9368/1/16 REV 1).

⁴ Doc. 11943/16.

4. La presidenza desidera invitare il Consiglio a confermare il proprio sostegno a un accesso più ampio e semplificato all'Eurodac da parte delle autorità di contrasto e invitare i suoi organi preparatori a esaminare le modalità per apportare le opportune modifiche alla proposta.

Tenendo a mente in particolare l'esigenza che un accesso più ampio e semplificato a fini di contrasto sia proporzionato e necessario, si invitano i ministri a indicare la portata e le condizioni delle modifiche che a loro parere è opportuno introdurre nella summenzionata proposta della Commissione.

REGOLAMENTO SULL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

5. Il 4 maggio 2016 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo⁵. Scopo della proposta è rafforzare il ruolo dell'EASO e trasformarlo in un'agenzia che faciliti l'attuazione e migliori il funzionamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS). L'agenzia è uno degli strumenti disponibili per affrontare in modo efficace le debolezze strutturali del CEAS, ulteriormente acuite dai recenti arrivi di massa di migranti e richiedenti asilo nell'UE.
6. L'esame particolareggiato della proposta da parte degli Stati membri è iniziato alla riunione del Gruppo "Asilo" il 15 giugno ed è proseguito il 6 e 29 settembre, quando gli Stati membri hanno completato una prima analisi dell'intera proposta. Sebbene un'ampia maggioranza degli Stati membri abbia accolto con favore l'obiettivo generale della proposta di rafforzare il ruolo dell'EASO, dalle discussioni è emerso chiaramente che vari aspetti della proposta richiedono ulteriori chiarimenti.

⁵ Doc. 8742/16 + ADD 1.

7. Gli Stati membri hanno espresso una serie di preoccupazioni per quanto concerne in particolare il meccanismo di monitoraggio e di valutazione dei sistemi di asilo e di accoglienza che l'agenzia è incaricata di istituire (articoli da 13 a 15). Vari Stati membri hanno espresso il parere che il ruolo che si prevede per l'agenzia proposta sarebbe troppo ampio e che ci sarebbero sovrapposizioni con i poteri della Commissione. Inoltre, secondo vari Stati membri il ruolo loro riservato nell'ambito del monitoraggio dovrebbe essere più significativo. Tale questione è stata discussa anche alla riunione dello CSIFA del 13 settembre. Dalle discussioni è emerso che la maggior parte delle delegazioni potrebbe accettare che l'agenzia abbia un ruolo limitato nel monitoraggio, mentre si è sottolineato che essa dovrebbe mantenere il proprio ruolo primario di fornitura di sostegno agli Stati membri.
8. Al fine di ottenere ulteriori orientamenti sulla questione, la presidenza desidera invitare i ministri a rispondere al seguente quesito:
- convengono i ministri che il meccanismo di monitoraggio della futura agenzia dell'UE per l'asilo potrebbe essere simile alla valutazione delle vulnerabilità di cui al regolamento sulla guardia costiera e di frontiera europea, il che consentirebbe all'agenzia dell'UE per l'asilo di monitorare regolarmente l'applicazione concreta del CEAS e la capacità degli Stati membri di portare a termine i compiti relativi?